

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2102 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - **L. 30.04.2002 n. 7 art. art. 47 comma 3, lett. a). Riconoscimento di partite debitorie appartenenti alle categorie dei "debiti fuori bilancio" derivanti da sentenze esecutive.**

PREMESSO:

- che l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede l'erogazione, a carico del S.S.N., di prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, applicabile esclusivamente quando, in conseguenza di un danno complesso e/o permanente si instaura una menomazione che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;

- che, in attuazione della legge 833/1978, con la legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, la Regione Campania ha dettato "Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento della vita sociale", ed ha istituito l'Albo regionale delle strutture e presidi a gestione privata per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 5 e 6 della citata L.R.;

- che la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ha dettato i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza alla persona handicappata, intesa come persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;

- che con le deliberazioni n. 6757 del 31/7/96 e n. 9266 del 22/11/96 la Regione Campania, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 502/92, dal D.M. Sanità 15/04/94 e dalla legge 724/94, ha adottato un protocollo d'intesa sull'attività riabilitativa di cui all'art. 26 della legge 833/78 (disabilità complesse e/o permanenti);

- che, con la delibera n. 1985 del 28/3/97 e circolare allegata, la Regione Campania ha emanato specifiche direttive ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Campania per la disciplina dell'erogazione delle prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78, ed ha disposto, ai fini della fruizione delle precitate prestazioni, l'istanza di accertamento dell'handicap ai sensi dell'art. 4 della legge 104/1992, precisando che "in caso di lunghi tempi di attesa e quando ricorre l'effettiva necessità e urgenza, nelle more della effettuazione degli adempimenti delle relative commissioni, le competenti unità distrettuali possono, previa visita specialistica che attesti presuntivamente l'esistenza o l'instaurazione di un handicap, autorizzare il cittadino a fruire di tali prestazioni";

- che, a seguito di quesito posto da un'Azienda Sanitaria Locale, il Settore Fasce Deboli della Regione Campania, con nota prot. n. 2003.0674313 del 11/11/2003 diramata a tutte le AA.SS.LL. per un omogeneo comportamento in ambito regionale, ha ribadito l'importanza dell'istanza di riconoscimento dell'handicap ai sensi della L. 104/1992, ai fini della separazione delle prestazioni ex artt. 26 e 44 della L. 833/1978, diverse per tipologia e remunerazione;

- che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 482 del 25/3/2004 sono state approvate le linee guida per la riabilitazione in Campania, con le quali è stata prescritta la produzione dell'istanza ex legge 104/1992 per accedere alle prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/1978;

- che con la sopravvenuta deliberazione di Giunta regionale n. 2016 del 5/11/2004, a seguito di ulteriore approfondimento effettuato dai componenti del gruppo tecnico che ha collaborato con l'Assessorato alla Sanità alla stesura delle linee guida, è stata riconosciuta alla valutazione clinico-diagnostica effettuata dalle Unità di Valutazione del bisogno Riabilitativo (U.V.B.R.) valenza di certificazione da parte dell'ASL quale titolo per la fruizione delle prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/1978 ed è stato stabilito che "nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalle linee guida restano in vigore le disposizioni normative vigenti";

- che i sopraccitati atti amministrativi sono stati impugnati innanzi al TAR Campania che, con sentenze della Sezione I n. 1632 e n. 1633 del 4/3/2005 ha ritenuto illegittima la limitazione di subordinare l'accesso alle prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. 833/78 all'istanza di riconoscimento L. 104/92, condannando la regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di Euro 1.000,00 per ciascun giudizio;

CONSIDERATO:

- che con note prot. n. 296004 e n. 296031 del 7/4/2005 l'A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario ha trasmesso al Settore Fasce Deboli copia della precitate sentenze del TAR Campania,

unitamente ai pareri sfavorevoli all'impugnativa delle stesse rese dagli avvocati difensori della Regione Campania;

- che con note prot. n. 636976 e n. 636998 del 25/7/2005 l'A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario ha comunicato l'obbligo dell'esecuzione delle sentenze citate, atteso che con deliberazioni della Giunta Regionale della Campania n. 833 e n. 834 del 29/6/2005 è stata prestata acquiescenza alle stesse;

PRESO ATTO che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 7/2002;

ACCERTATO che con l'adozione del documento gestionale 2005, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 7/9/2005 è stato previsto all'U.P.B. 6.23.57, apposito capitolo di spesa contraddistinto dal n. 124 per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47, comma 3, della L.R. 30/4/2002, n. 7;

RITENUTO che, per quanto sopra, si rende necessario proporre, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 7/2002, il riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio Regionale quali debiti fuori bilancio delle partite debitorie insorgenti dalle sopramenzionate sentenze del TAR Campania;

VISTA la legge regionale 30/4/2002, n. 7;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Interventi a favore di fasce socio-sanitarie particolarmente deboli nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Settore medesimo

DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di proporre il riconoscimento dell'importo complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00) appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio ricogniti dal Settore Interventi a favore di fasce socio-sanitarie particolarmente deboli, derivanti dalle sentenze esecutive n. 1632 e n. 1633 del 4/3/2005, di condanna dell'ente Regione, emesse dal TAR Campania, Sezione I;

2. di prendere atto che a tale importo potrebbero essere aggiunte ulteriori spese ed interessi, che andranno a maturare fino al soddisfo ed allo stato non quantificabili;

3. di trasmettere al Consiglio Regionale per il riconoscimento di legittimità, ai sensi della L.R. 30/4/1992, n. 7, art. 47, comma 3, trattandosi di posizioni debitorie derivanti da sentenze esecutive contemplate alla lettera a) del su richiamato articolo di legge;

4. di stabilire che, successivamente al riconoscimento di legittimità del debito da parte del Consiglio Regionale, il Dirigente del Settore competente per la materia procederà con proprio decreto alla liquidazione degli oneri insorgenti dalle citate sentenze del TAR, maggiorati delle eventuali ulteriori spese e interessi che andranno a maturare fino al momento del soddisfo, imputando la spesa al capitolo istituito per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 30/4/2002, n. 7;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali, al Settore Gestione Entrate e Spese di bilancio, al Settore Formazione del bilancio annuale e pluriennale, al Settore Avvocatura e al Settore Interventi a favore di fasce socio-sanitarie particolarmente deboli, per quanto di rispettiva competenza nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione nel B.U.R.C.;

6. di dare atto, per quanto esplicitato in narrativa, che non vi sono responsabilità da accertare in quanto non individuabili i presupposti di cui alle leggi 14/1/1994 n. 20 e 20/12/1996 n. 639.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino